

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLI E IL COMUNE DI BISENTI PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22-01-2004**

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli uffici del Comune di Castelli (TE)

**TRA**

Il Comune di Castelli (TE), C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale, "*Ente di appartenenza*".

**E**

Il Comune di Bisenti (TE), C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale, "*Ente utilizzatore*".

**Premesso:**

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore
- che il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelli sig. Sandro Facciolini, Operaio

Tecnico Specializzato, interpellato per vie brevi, ha dato il proprio assenso a svolgere a tempo parziale la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Bisenti;

- con deliberazione Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Castelli ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL 22/01/2004 del proprio dipendente sig. Sandro Facciolini presso il Comune di Bisenti;
- con deliberazione Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Bisenti ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL 22/01/2004 del dipendente del Comune di Castelli sig. Sandro Facciolini presso il Comune di Bisenti;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Bisenti del dipendente sig. Sandro Facciolini in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Castelli nella qualità di Operaio Tecnico Specializzato dell'Area Tecnica appartenente alla Cat. giuridica B) – Posizione economica B3, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche funzioni presso il Comune di Bisenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del CCNL del 22.1.2004, con orario di lavoro pari a n. 12 ore settimanali.

### **art. 2 - Durata e cause di scioglimento**

La presente convenzione ha la durata di trenta giorni data firma ovvero a decorrere dal \_\_\_\_/08/2021 fino al \_\_\_\_/09/2021.

Per l'eventuale proroga, sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Bisenti, fermo restando il necessario assenso da parte del Comune di Castelli.

La convenzione potrà essere risolta per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante scambio di lettere tra i Sindaci dei Comuni di Castelli e di Bisenti.
- recesso di una delle due Amministrazioni contraenti, con preavviso di almeno 15 giorni.

### **Art. 3 - Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente**

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali per la durata della convenzione, avviene nel seguente modo:

24 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Castelli;

12 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Bisenti, tendenzialmente nei giorni di Giovedì e Sabato con orario da definire e come concordato tra le amministrazioni interessate.

Le indicazioni di cui sopra hanno valore indicativo di massima e potrebbero essere modificate dalle Amministrazioni previo consenso del dipendente in ragione di accordi differenti e/o esigenze organizzative degli Enti.

I Comuni di Castelli e di Bisenti organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle esigenze funzionali ed organizzative di ciascuno. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale e in atto nelle rispettive amministrazioni ai fini di ottimizzarne l'impiego.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dalle amministrazioni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Castelli, che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bisenti le assenze per malattia o per altre diverse cause.

### **art. 4 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Castelli a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Al dipendente interessato dalla presente convenzione spetta:

- lo stipendio conteggiato ai sensi del contratto collettivo di lavoro, rapportato all'inquadramento del dipendente, che viene corrisposto per intero dal Comune di Castelli e rimborsato dal Comune di Bisenti con cadenza mensile, in misura proporzionale alla percentuale di prestazione oraria pari a 12 ore settimanali;
- un progetto di lavoro/performance erogato direttamente dal Comune di Bisenti al dipendente interessato per un importo pari ad € 800,00 (tale compenso verrà erogato per il periodo svolto dalla presente convenzione senza tener conto della proroga).
- il rimborso delle spese di viaggio, come per legge (Art. 14, c. 6 CCNL 22/01/2004), effettivamente

sostenute dal dipendente, il cui rimborso è erogato dal Comune di Bisenti direttamente all'interessato.

**art. 5 - Norma finale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative e contrattuali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

**per il Comune di Castelli**

**Il Responsabile del Servizio Personale**

**Rag. Giovanni Di Claudio**

**per il Comune di Bisenti**

**Il Responsabile del Servizio Personale**

**Dott. Vincenzo Palumbi**

**per accettazione**

**Il dipendente**

**Sig. Sandro Facciolini**